Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Basilicata

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **831.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

diritto privato dell'economia;
diritto matrimoniale;
diritto agrario comparato;
storia della Costituzione romana;
diritto penale romano;
diritto dell'impresa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **832.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

geografia umana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 165

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **833.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 59, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

medicina delle comunità.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 188

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **834.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 81, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

biologia cellulare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1984
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1983.

Modificazione del contingente di personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo posto a disposizione delle regioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1978, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1979, con cui è stato posto a disposizione della regione Lazio un contingente di personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo, di sei unità, di cui una appartenente alla carriera di concetto e cinque appartenenti alla carriera esecutiva;

Vista la motivata proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il parere reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva - sez. I, in data 23 gennaio 1981;

Considerato che il predetto personale statale non è stato ancora inquadrato nei ruoli regionali e che non sono stati corrispondentemente ridotti i ruoli organici dell'amministrazione di appartenenza;

Viste le note n. 10591 del 29 aprile 1981 e n. 3257/V del 15 maggio 1981 rispettivamente della regione Lazio e della regione Umbria;

Considerato che, pur nella esiguità del contingente da trasferire alle regioni, l'interesse pubblico posto a fondamento del provvedimento succitato avrebbe potuto essere convenientemente soddisfatto;

Ritenuto quindi che lo stesso interesse pubblico verrebbe più idoneamente a sussistere attraverso una più funzionale ripartizione del contingente medesimo almeno fra le due regioni che hanno rappresentato le proprie esigenze al Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerato che senza influire sul contingente di personale del Ministero da trasferire alle regioni, è possibile dare attuazione a quanto sopra mediante la riduzione di una unità del personale messo a disposizione della regione Lazio e la contemporanea assegnazione di una unità alla regione Umbria;

Ritenuto in ciò sufficientemente tutelato sia l'interesse pubblico delle regioni che quello dell'amministrazione centrale;

Decreta:

Il contingente di personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero del turismo e dello spettacolo da porre a disposizione delle regioni è di complessive sei unità ripartite come segue:

1) carriera di concetto - ruolo amministrativo:
segretari . . . . n. 1

2) carriera esecutiva - ruolo d'ordine:
coadiutore principale . . . . . » 4
coadiutore . . . . » 1

Totale generale . . n. 6

Art. 2.

Il contingente di cui al precedente articolo, già destinato alla regione Lazio con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978, viene così ridistribuito:

1) *Regione Lazio*:
carriera di concetto - ruolo amministrativo:
segretari . . . . n. 1
carriera esecutiva - ruolo d'ordine:
coadiutore principale . . . . » 3
coadiutore . . . . » 1

2) *Regione Umbria*:
carriera esecutiva - ruolo d'ordine: coadiutore principale . . . . » 1

Totale . . . n. 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1983

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro della funzione pubblica
SCHIETROMA

p. *Il Ministro del tesoro*
MANFREDI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
SIGNORELLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1983
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 106

(500)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 novembre 1983.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1983, a trentasei mesi, emessi per lire 2.700 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 712685/66-AU-41 in data 15 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1983, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 75, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1983, a tre anni, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.700 miliardi con decreto ministeriale n. 712982/66-AU-41 del 1° agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1983, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 122;

Visto, in particolare, l'art. 8 del richiamato decreto ministeriale 15 luglio 1983, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Visto il proprio decreto n. 713750/66-AU-41 in data 26 settembre 1983, con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, secondo comma, del ripetuto decreto 15 luglio 1983, ad accertare in nominali lire 2.700 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a tre anni, con godimento 1° agosto 1983, emessi per lire 2.700 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno, a partire dal 1° febbraio 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 gennaio ed il 27 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° agosto 1983 - rimborsa-

bili il 1° agosto 1986 - legge 30 marzo 1981, n. 119, sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di L. 810.000.000, pari allo 0,03% del valore nominale di lire 2.700 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 405.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° febbraio 1984.

La suddetta spesa farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari dal 1984 al 1986.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1983
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 246

(275)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 novembre 1983, n. **835.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad acquistare un immobile.

N. 835. Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 449.992.500, un immobile di mq 643,23, composto da un piano terreno della superficie di mq 547,85 coperta e da un primo piano dove sono dislocate tre stanze e servizi della superficie di mq 95,38, sito in Venezia-Mestre, via Forte Marghera n. 151, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 19, mappale 40, di proprietà della società immobiliare Rossana, come da atto preliminare di compravendita 13 settembre 1982, da adibire ad archivio di deposito.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1984
Registro n. 1 Industria, foglio n. 63

DECRETO 23 dicembre 1983, n. **836.**

Autorizzazione all'automobile club di Arezzo ad acquistare un immobile.

N. 836. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'automobile club di Arezzo viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 60.000.000, una porzione di mq 32,95 dell'immobile sito in Arezzo, via Alessandro Fleming, identificato come « edificio *A* » nel complesso denominato « Centro polivalente per particolari attività », costruito su un'area censita al nuovo catasto terreni, sez. Valdarno, foglio 105, all. 14 del mappale 1096 (derivato dalla rata *g* del mappale 27) di proprietà della S.p.a. Boninsegni, come da compromesso preliminare di vendita 7 settembre 1982, da adibire a sede di uffici di delegazione ed a stazione di servizio di impianto-carburanti.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1984
Registro n. 1 Turismo, foglio n. 141

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Venerdì 13 gennaio 1984, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hector Mario Lopez Fuentes, ambasciatore della Repubblica del Guatemala, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 gennaio 1984, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Kypro P. Kyprianou, ambasciatore della Repubblica di Cipro, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 gennaio 1984, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lothar Lahn, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Venerdì 13 gennaio 1984, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Tomàs de Melo Breyner Andresen, nuovo ambasciatore della Repubblica del Portogallo, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(299)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem - Società industrie riunite elettrometalmeccaniche, sede e stabilimento in Pomezia, località Solforatelle (Roma), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem - Società industrie riunite elettrometalmeccaniche, sede e stabilimento in Pomezia, località Solforatelle (Roma), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria poligrafica italiana S.p.a., sede e stabilimento di Perugia, ora Poligrafico Buitoni S.p.a., è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Industria poligrafica italiana S.p.a., sede e stabilimento di Perugia, ora Poligrafico Buitoni S.p.a., è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Paravia ascensori S.p.a. di Salerno, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è prolungata al 4 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è prolungata al 4 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mollica di Napoli, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarda Deriver, con sede e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilstil di Olmi di San Biagio di Collalta (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 30 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilstil di Olmi di San Biagio di Collalta (Treviso), è prolungata al 30 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilstil di Olmi di San Biagio di Collalta (Treviso), è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Ing. Aldo e Arch. Ciro Briotti S.n.c., con sede in Taranto, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla impresa Ing. Aldo e Arch. Ciro Briotti S.n.c., con sede in Taranto, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aesculapius, con sede legale in Patti (Messina) e stabilimento in Vimodrone (Milano), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Paravia Elevators' Service, con sede in Polla (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.La.Ma.In. di Terni, è prolungata al 23 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquarama, sede in Verona, stabilimento di Badia Calavena (Verona), è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Bertero di Vinovo (Torino), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dall'Istituto sieroterapico milanese «Serafino Belfanti», sede e stabilimento in Milano e Cinisello Balsamo (Milano) e filiale di Roma, è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa ortofrutticola adriatica - Ort.A.Coop. di Ortona (Chieti), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.A.S.A. Realtur di Manfredonia (Foggia), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit - Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 27 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit - Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit - Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 27 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit - Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 27 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elcit - Elettronica civile di S. Antonino di Susa (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vernante Pennitalia, stabilimento di Fuorni (Salerno), è prolungata al 30 ottobre 1983 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(329)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Pisa 16 dicembre 1983, n. 2933/83/Sett. 1°, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di La Spezia la donazione della somma di L. 20.000.000, per l'esecuzione di un progetto di ricerca interdisciplinare tra gli istituti di radiologia e di fisica, per la costruzione di un radiometro a microonde a larga banda da impiegarsi per uso diagnostico.

Con decreto del prefetto di Pisa 19 dicembre 1983, n. 2905/Sett. 1°, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dal comitato organizzatore del «II Convegno nazionale Le sostanze organiche naturali nell'industria chimica struttura e sintesi» la donazione di un calcolatore Commodore CBM 3032/4032, 32 KRAM, video 9 pollici, del valore di L. 1.400.000.

Con decreto del prefetto di Pisa 19 dicembre 1983, n. 2906/83/Sett., l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di S. Miniato la donazione della somma di L. 15.000.000, per l'esecuzione di un progetto di ricerca interdisciplinare tra gli istituti di radiologia e di fisica per la costruzione di un radiometro a microonde a larga banda per fornire la mappa della temperatura interna di un corpo da impiegarsi per uso diagnostico.

Con decreto del prefetto di Pisa 19 dicembre 1983, n. 2907/Sett. 1°, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della fabbrica pisana S.p.a. «Saint Gobain» la donazione di una «sorgente sigillata di Co 60 da circa 200 mli» contenuta in apposita schermatura, del valore di L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di costruzioni meccaniche e nucleari di detta Università.

Con decreto del prefetto di Pisa 17 dicembre 1983, n. 2908/Sett. 1°, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare dalla Cassa di risparmio di Volterra la donazione della somma di L. 5.000.000, per l'esecuzione di un progetto di ricerca interdisciplinare tra gli istituti di radiologia e di fisica per la costruzione di un radiometro a microonde a larga banda per fornire la mappa della temperatura interna di un corpo da impiegarsi per uso diagnostico.

Con decreto del prefetto di Pisa 19 dicembre 1983, n. 2909/Sett. 1° l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare da parte della società Procol S.r.l., la donazione di un «contenitore per il trasporto di sorgenti Y» e relativa attrezzatura di esposizione, del valore di L. 6.000.000, da destinare al dipartimento costruzioni meccaniche e nucleari di detta Università.

(481)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1983-84

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1984, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 850 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1983-84, di cui alla delibera adottata in data 31 agosto 1983 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(480)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Latina

Con decreto 30 aprile 1983, n. 8237, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 70 unitamente al manufatto ivi insistente sito in comune di Latina riportato al catasto del comune stesso al foglio 69, mappale 139, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(444)

Ammissione dell'Unione nazionale associazioni produttori olivicoli - U.N.A.P.O. a beneficiare, per la campagna 1983-84, del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82, modificato dal regolamento (CEE) n. 2892/83 del Consiglio del 17 ottobre 1983.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1983, l'Unione nazionale associazioni produttori olivicoli - U.N.A.P.O., con sede in Roma, piazza Benedetto Cairoli n. 117, è stata ammessa a beneficiare, per la campagna 1983-84, del regime previsto dall'art. 2, par. 1, del regolamento (CEE) n. 2958/82 del 4 novembre 1982, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2892/83 del 17 ottobre 1983, ai fini della corresponsione dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva.

(445)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenchi n. 1 e n. 2

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6. — Data: 19 febbraio 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Modena. — Intestazione: Colombini Francesco, nato a Formigine il 25 maggio 1916. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 2. — Capitale L. 200.000 compl.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5. — Data: 17 gennaio 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Ancona. — Intestazione: Medori Francesco, nato a Porto Recanati il 29 maggio 1926. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale L. 150.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo della restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 26 gennaio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1710,050	1710,050	1709,90	1710,050	1710 —	1710,05	1710,050	1710,050	1710,050	—
Marco germanico	608,490	608,490	608,50	608,490	608,55	608,35	608,210	608,490	608,490	—
Franco francese	198,830	198,830	199,05	198,830	198,85	198,86	198,900	198,830	198,830	—
Fiorino olandese	540,770	540,770	540,70	540,770	540,85	540,80	540,830	540,770	540,770	—
Franco belga	29,776	29,776	29,80	29,776	29,75	29,78	29,790	29,776	29,776	—
Lira sterlina	2408 —	2408 —	2409,50	2408 —	2408,35	2408,20	2408,400	2408 —	2408 —	—
Lira irlandese	1882,250	1882,250	1884 —	1882,250	1884,70	1882,87	1883,500	1882,250	1882,250	—
Corona danese	167,770	167,770	167,95	167,770	167,80	167,80	167,830	167,770	167,770	—
E.C.U.	1373,080	1373,080	1373,08	1373,080	—	1373,08	1373,080	1373,080	1373,080	—
Dollaro canadese	1371,250	1371,250	1372 —	1371,250	1371,80	1371,97	1372,700	1371,250	1371,250	—
Yen giapponese	7,308	7,308	7,32	7,308	7,35	7,30	7,309	7,308	7,308	—
Franco svizzero	764,200	764,200	764,50	764,200	764,25	764,15	764,100	764,200	764,200	—
Scellino austriaco	86,297	86,297	86,30	86,297	86,35	86,32	86,340	86,297	86,297	—
Corona norvegese	217,300	217,300	217,25	217,300	217,30	217,27	217,250	217,300	217,300	—
Corona svedese	210,190	210,190	210 —	210,190	210,10	210,20	210,210	210,190	210,190	—
FIM	288,420	288,420	288,40	288,420	288,50	288,31	288,200	288,420	288,420	—
Escudo portoghese	12,620	12,620	12,73	12,620	12,70	12,65	12,700	12,620	12,620	—
Peseta spagnola	10,775	10,775	10,78	10,775	10,75	10,67	10,776	10,775	10,775	—

Media dei titoli del 26 gennaio 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,900
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	93,675
» 6 % » » 1970-85	91,750
» 6 % » » 1971-86	86,400
» 6 % » » 1972-87	80,750
» 9 % » » 1975-90	81,575
» 9 % » » 1976-91	79,100
» 10 % » » 1977-92	83,250
» 12 % (Beni Esteri 1980)	81,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	98,950
» » » 1-6-1981/86 16 %	99,450
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,475
» » » Ind. 1- 3-1981/84	100 —
» » » » 1- 4-1981/84	100,150
» » » » 1- 6-1981/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	99,925
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	100,100
» » » » 1- 8-1982/84	100 —
» » » » 1- 9-1982/84	99,950
» » » » 1-10-1982/84	99,900
» » » » 1-11-1982/84	100 —
» » » » 1-12-1982/84	100 —
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	99,975
» » » » 1- 3-1983/85	99,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/85	99,875
» » » » 1- 5-1983/85	99,875
» » » » 1- 6-1983/85	99,900
» » » » 1- 1-1982/86	100,900
» » » » 1- 3-1982/86	100,200
» » » » 1- 5-1982/86	100,150
» » » » 1- 6-1982/86	100,275
» » » » 1- 7-1982/86	100,500
» » » » 1- 8-1982/86	100,225
» » » » 1- 9-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100 —
» » » » 1-11-1982/86	99,950
» » » » 1-12-1982/86	100,050
» » » » 1- 7-1983/86	98,850
» » » » 1- 1-1983/87	100,150
» » » » 1- 2-1983/87	100,100
» » » » 1- 3-1983/87	100,100
» » » » 1- 4-1983/87	99,850
» » » » 1- 5-1983/87	99,950
» » » » 1- 6-1983/87	99,950
» » » » 1- 7-1983/88	99,700
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	99,150
» » » 18 % 1- 4-1984	100,075
» » » 12 % 1-10-1984	97,775
» » » 18 % 1- 1-1985	101,500
» » » 17 % 1- 5-1985	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985	101 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	90,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	110,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 gennaio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1710,050
Marco germanico	608,350
Franco francese	198,865
Fiorino olandese	540,800
Franco belga	29,783
Lira sterlina	2408,200
Lira irlandese	1882,875
Corona danese	167,800
E.C.U.	1373,080
Dollaro canadese	1371,975
Yen giapponese	7,308
Franco svizzero	764,150
Scellino austriaco	86,321
Corona norvegese	217,275
Corona svedese	210,200
FIM	288,310
Escudo portoghese	12,660
Peseta spagnola	10,775

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Disciplina del trasporto su strada di materiali destinati alle località colpite dal fenomeno del bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 107/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 71 del 30 dicembre 1980 del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania concernente il trasporto di materiali destinati alle località colpite dal terremoto del 23 novembre 1980;

Ravvisata la necessità di estendere le disposizioni della cennata ordinanza anche ai trasporti di materiali destinati alle esigenze dell'area flegrea colpita dal fenomeno bradisismico;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

E' autorizzato il trasporto di case prefabbricate e materiali destinati alle località colpite dal bradisismo che ha colpito l'area flegrea, anche in deroga al disposto di cui agli articoli 10, 32, 33, 121 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sull'intera rete stradale ed autostradale del territorio nazionale.

Detti trasporti debbono intendersi comunque assoggettati ai seguenti obblighi e limitazioni:

il trasporto deve essere scortato dalla polizia stradale quando eccede le dimensioni di m 3,30 in larghezza e m 4,00 in altezza; ove ricorra tale ipotesi, le ditte interessate cureranno di accertare, assumendosene ogni relativa responsabilità, che le dimensioni del carico consentano il normale transito, senza arrecare danno alcuno ai manufatti ed alle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche poste lungo il percorso;

qualora il trasporto ecceda i limiti di peso di cui agli articoli 33 e 121 del codice della strada e successive modificazioni, le ditte interessate sono esonerate dal pagamento della relativa tassa di pedaggio;

in deroga alle vigenti disposizioni, il servizio di scorta ai summenzionati trasporti sarà eseguito dalla polizia stradale senza onere di pagamento a carico dei vettori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(506)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso, per esami, a due posti di perito tecnico nel ruolo di concetto dei periti tecnici.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 1984, verrà fissato il diario delle prove del concorso a due posti di perito tecnico in prova nel ruolo di concetto dei periti tecnici di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1983, n. 3659, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1983, registro n. 14, foglio n. 342, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1983.

(368)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902 « Composizione delle commissioni esaminatrici per il reclutamento e l'avanzamento in alcuni Corpi militari della Marina militare »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 « Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53 « Riordinamento degli studi della facoltà d'ingegneria »;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1591, concernente modifiche agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle armi navali;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66 « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 « Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976 « Titoli di studio per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale della Marina militare »;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288 « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382 « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di sottotenente di vascello (AN) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle armi navali.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 3 e 4 maggio 1984.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria e tecnologie industriali, ingegneria meccanica, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il 20° anno di età e non superato il 28° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stabilito al successivo art. 6;

b) risultare di buona condotta;

c) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo, di cui al successivo art. 4;

d) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi discipli-

nari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolarigoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conformi all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate o mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto, su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del titolare o dell'ufficiale alla certificazione dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle armi navali.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un parigrado del Corpo delle armi navali.

Membri:

un ufficiale superiore del Corpo delle armi navali di grado non inferiore a capitano di fregata o, qualora il presidente appartenga al Corpo di stato maggiore, un ammiraglio del Corpo delle armi navali;

un ufficiale superiore dello stato maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata;

due professori universitari della facoltà d'ingegneria.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie tecniche e per gli esami facoltativi di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per le sole relative prove, professori di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova, la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre diversi testi e li avrà chiusi in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova, uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il testo della prova da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti, salvo i formulari che la commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali il candidato dovrà sostenere tutte le prove obbligatorie indicate nella lettera *a*) dell'allegato *B* e due prove a sua scelta tra le materie elencate nella lettera *b*) del suddetto allegato.

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici. Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale e la capacità di realizzazione applicativa del candidato, evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangono nel campo della sola teoria.

La durata massima dell'esame orale è stabilita in due ore e mezzo.

I concorrenti potranno sostenere anche delle prove orali facoltative di lingue estere (inglese, francese e tedesco).

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti nelle prove obbligatorie ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quella della comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificati di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia del foglio matricolare o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i «rivedibili» ed i «riformati»);

h) originale o copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (AN) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (AN) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle armi navali e seguiranno un corso di integrazione tecnico-professionale e di istruzione militare e marinaresca presso l'Accademia navale di Livorno. La mancata presentazione degli stessi al corso di integrazione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1983

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1984
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 114

ALLEGATO *A*

(Modello in carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) c.a.p. . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di sottotenente di vascello (AN) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle armi navali, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1984.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . nell'anno accademico . . . . . riportando la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare: (5) . . . .;

con riguardo ai limiti di età di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la seguente documentazione (6) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami relativi alle seguenti materie a scelta: . . . . (7), nonché gli esami facoltativi sulle seguenti lingue estere: . . . (8).

Allego una fotografia applicata su carta da bollo da L. 3.000, con firma autenticata.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso, è: . . . . . (9).

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . . . (10)

---

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che **dà diritto al beneficio** ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare due delle materie a scelta elencate nel paragrafo *b)* dell'allegato *B* del bando di concorso.

(8) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese e tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(9) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(10) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE NEL CORPO DELLE ARMI NAVALI.

Numero	Materia d'esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	ESAMI SCRITTI (1)		
1	Svolgimento di un compito scritto su vari argomenti d'analisi matematica	8 ore	3
2	Svolgimento di un compito scritto su vari argomenti pratici di elettrotecnica generale	8 ore	3
	ESAMI ORALI (2)		
	a) *Obbligatori*		
3	Discussione delle due prove scritte	30 min.	3
4	Analisi matematica	30 min.	3
5	Elettrotecnica generale	30 min.	3
	b) *A scelta*		
6	Scienza delle costruzioni	30 min.	2
7	Meccanica applicata alle macchine	30 min.	2
8	Costruzioni di macchine	30 min.	2
9	Aerodinamica	30 min.	2
10	Controlli automatici	30 min.	2
11	Fisica tecnica	30 min.	2
12	Elettronica applicata	30 min.	2
13	Comunicazioni elettriche	30 min.	2
14	Misure elettroniche	30 min.	2
15	Campi elettromagnetici e circuiti	30 min.	2
16	Macchine elettriche	30 min.	2
17	Misure elettriche	30 min.	2
18	Chimica applicata	30 min.	2
	c) *Facoltativi*		
19	Lingua estera (3)	30 min.	1

(1) Le due prove riguardano la trattazione o applicazione di argomenti compresi nel programma.

(2) I concorrenti dovranno sostenere tutte le prove obbligatorie indicate nella lettera *a)* e due prove, a loro scelta, tra le materie elencate nella lettera *b)*.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda, del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove.

1 ANALISI MATEMATICA

Funzioni e limiti. Calcolo differenziale. Calcolo integrale per le funzioni di una variabile. Applicazioni geometriche del calcolo differenziale e integrale. Calcolo differenziale delle funzioni reali di più variabili reali. Integrali dipendenti da un parametro: continuità e derivabilità. Integrali doppi e multipli. Integrali curvilinei e differenziali esatti. Serie numeriche, serie di funzioni, serie di Fourier. Integrazione e derivazione per serie. Equazioni differenziali. Equazioni differenziali ordinarie. Equazioni ai differenziali (a variabili separate, a variabili separabili, del tipo omogeneo, esatte). Equazioni del primo ordine in una funzione incognita; teoremi di esistenza; integrale generale; integrale particolare; integrale singolare. Casi notevoli: equazioni lineari del 1° ordine, di Bernouilli, di Clairant. Equazioni differenziali di ordine n, teoremi di esistenza. Tipi particolari del 2° ordine. Equazioni differenziali lineari in generale. Sistemi di funzioni linearmente dipendenti e no. Il Wronskiano. Equazioni lineari a coefficienti costanti.

2 ELETTROTECNICA GENERALE

a) *Elettrostatica.*

La legge di Coulomb e l'intensità del campo elettrico. Applicazione. Densità di flusso elettrico. Teorema di Gauss. Applicazioni. Energia e potenziale, differenza di potenziale. Applicazioni. Conduttori, dielettrici, capacità. Collegamento di condensatori. Calcolo di alcuni tipi di capacità. Sistemi di conduttori; equazioni di Maxwell relative a sistemi di conduttori. Teorema di reciprocità. Metodi teorici e sperimentali per il tracciamento dei campi.

b) *Il circuito elettrico.*

La corrente elettrica:

Definizione di intensità di corrente. Circuiti a parametri concentrati, legge di Kirchoff. Direzione di riferimento della corrente e della tensione. Elementi circuitali lineari e non lineari: resistori, induttori e condensatori. Generatori di tensione e di corrente. *Caratteristica esterna. Circuiti in regime* stazionario. Legge di Ohm. Circuiti semplici. Teoremi delle reti lineari. Potenza ed energia. L'effetto Joule. Definizione generale di resistenza. Misura di tensioni, correnti e potenza. Applicazioni.

c) *Elettromagnetismo.*

Il campo magnetico stazionario:

Legge di Ampère o teorema della circuitazione. Legge di Biot e Savart. Flusso magnetico e induzione magnetica. Applicazioni. Forze magnetiche. Materiali magnetici, magnetizzazione e permeabilità. Forza su un elemento differenziale di corrente. Forze tra elementi differenziali di corrente. Forze e coppie sui circuiti chiusi. Lavoro elettromagnetico ed energia potenziale. Applicazioni.

Campi magnetici variabili:

Equazioni di Maxwell. La legge di Faraday-Lenz. La corrente di spostamento. Le equazioni generali dell'elettromagnetismo, o equazioni di Maxwell. Divergenza dei vettori, induzione elettrica e magnetica. Forma integrale delle leggi fondamentali. Equazioni di legame. Condizioni di continuità sulla superficie di separazione dei mezzi elettrici e magnetici. Le condizioni che caratterizzano l'elettrostatica nelle equazioni di Maxwell. Potenziale prodotto da una distribuzione volumetrica di cariche. Equazione di Poisson. Regime elettrostatico dei conduttori. Influenza elettrostatica. Campo elettrostatico prodotto da cariche situate su conduttori. Equazione di Laplace. Applicazioni.

Elettrodinamica stazionaria:

Le condizioni che caratterizzano l'elettrostatica stazionaria nelle equazioni di Maxwell. Proprietà fondamentali. Legge di Ohm in forma integrale. La legge dei circuiti magnetici. Applicazioni. La determinazione del campo magnetico nel caso generale. Il potenziale vettore. Prima legge di Laplace. Coefficienti di auto e mutua induzione dei circuiti elettrici. Applicazioni.

Elettrodinamica:

Legge di Ohm generalizzata. Generalizzazione dei principi di Kirkhoff. Il bilancio magnetico dei sistemi elettromagnetici.

d) *Correnti alternate.*

Grandezze periodiche alternative sinusoidali, definizione, valore medio e valore efficace. Prodotto e somma di onde sinusoidali. Rappresentazione analitica, grafica e simbolica di gran-

dezze sinusoidali. Generazione di forza elettromotrice e correnti alternative. Equilibrio elettrico nei circuiti in regime variabile. Equilibrio elettrico nei circuiti in regime sinusoidale. Grandezze caratteristiche del circuito in regime sinusoidale. Circuiti in serie e in parallelo. Circuiti in collegamento misto. Potenza istantanea, attiva, reattiva e apparente. Reti in correnti alternate. Risonanza. Rifasamento. Energia nei circuiti in c.a. Strumenti di misura in c.a. Misura della potenza e della energia. Accoppiamenti induttivi fra bobine e concentrate. Accoppiamenti induttivi in ferro. Energia negli accoppiamenti induttivi in regime sinusoidale. Grandezze deformate. Circuiti lineari alimentati da tensioni non sinusoidali. Cenni sui circuiti non lineari. Sviluppo in serie di Fourier di un'onda periodica non sinusoidale e calcolo delle armoniche. Misura delle grandezze non sinusoidali. Correnti vorticose nei conduttori massicci. Effetto pellicolare.

e) *Circuiti in regime transitorio.*

Richiami sulla rappresentazione operazionale delle grandezze. Applicazione del calcolo operazionale ai circuiti elettrici. Regime transitorio dei circuiti. Funzione a gradino e impulsiva. Funzione di trasferimento.

f) *Sistemi polifasi di tensione.*

Generazioni di un sistema polifase di tensioni. Sistemi polifasi di correnti. Sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati. Collegamento a stella ed a triangolo. Potenze e loro misura. Campo rotante. Sistemi dissimetrici e equilibrati, potenze, fattore di potenza. Algebra delle sequenze. Analisi di un sistema equilibrato puro. Espressioni delle potenze delle componenti simmetriche. Sistemi a quattro fili. Il trasporto dell'energia elettrica con sistemi monofasi e trifasi. Linee elettriche. Analisi delle caratteristiche di una linea a costanti distribuite e a costanti concentrate.

3 - SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

a) *Statica dei sistemi rigidi.*

Vincoli senza attrito; sistemi continui e discontinui. Il problema geometrico e il problema statico. Risoluzione esterna dei sistemi continui piani di travi; caratteristiche della sollecitazione. Risoluzione esterna dei sistemi discontinui piani di travi: computo dei vincoli; equazioni ausiliarie. Travature reticolari: problema geometrico; condizioni di ipostaticità. Problema statico: sforzi nelle aste: metodi di Cremona, di Ritter e di Culman.

b) *Geometria delle masse.*

Baricentri e momenti statici di sistemi piani di masse. Baricentri e momenti statici di figure piane. Momenti del secondo ordine per sistemi piani di masse: trattazione analitico-grafica. Teorema di trasposizione, rappresentazione dello stato di inerzia. Trattazione grafico-proiettiva: centro relativo a un asse, teorema di reciprocità, polarità ed antipolarità di inerzia, ellisse centrale. Momenti del secondo ordine per le superfici piane: ellisse e nocciolo centrale di inerzia.

c) *Teoria dell'elasticità.*

Premessa alla meccanica dei corpi deformabili. Analisi della deformazione: tensore della deformazione, equazione di congruenza e di vincolo. Dilatazione e direzioni principali: dilatazione cubica. Analisi dello stato di tensione: tensore degli sforzi. Equazioni indefinite ed ai limiti. Rappresentazione generale dello stato di tensione. Tensioni e direzioni principali. I calcoli di Mohr. L'energia potenziale elastica. Tensore di elasticità. Lavoro elementare. Equazioni dell'equilibrio elastico. Principio di sovrapposizione e unicità di soluzione dell'equilibrio elastico. I teoremi sull'equilibrio elastico: il principio dei lavori virtuali: i teoremi di Clapeyron, di Betti, di Maxwell, di Menabrea, di Castigliano, il principio di De Saint-Venant. I solidi omogenei ed isotropi. Moduli di elasticità E e G e coefficiente di Poisson; loro relazione.

d) *Problema di De Saint-Venant.*

Equazione di condizione e generali. Caratteristiche della sollecitazione in una sezione. Analisi della deformazione, dello stato di tensione e lavoro di deformazione per i casi semplici di sollecitazione; forza normale, flessione semplice, torsione, flessione composta. Trattazione approssimata del taglio. Analogie e metodi approssimati per la torsione. Casi composti di sollecitazione; studio diretto della forza normale eccentrica.

e) *Teoria delle travi.*

Classificazioni delle travi: teoremi fondamentali sulle travi. Estensione del problema di De Saint-Venant. Travi inflesse. L'enea elastica e sue discontinuità. Diagrammi delle caratteristiche. I metodi di Saviotti e di Mohr. Risoluzione analitica ed analitico-grafica delle travi inflesse di una sola campata. La trave continua.

f) *Resistenza dei materiali e criteri di sicurezza.*

Prove sui materiali: trazione, compressione, flessione, durezza. Cenni sulla resistenza e sulla fatica. Criteri di resistenza: ipotesi della massima tensione e della massima dilatazione di Beltrami e di Von Mises. Condizioni di sicurezza.

g) *Metodi energetici applicabili alle travature.*

Il principio dei lavori virtuali per le travature a parete piena e reticolari. Ricerca delle incognite iperstatiche e delle deformazioni. Applicazione del teorema di Menabrea. Le equazioni di Muller-Breslau e i coefficienti di influenza. Ricerca delle deformazioni delle travature reticolari, travature reticolari iperstatiche. Stati di coazione elastica.

h) *Instabilità elastica.*

La trave caricata parallelamente all'asse. La trave caricata di punta in campo elastico e in campo plastico; le teorie di Euleto, di Engesser-Karman e di Stanley. Il metodo ω. Il metodo energetico. Il metodo di Vianello.

4 - MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

a) *La cinematica delle macchine.*

Coppie cinematiche elementari e superiori. Meccanismi. Coppie cinematiche piane. Tracciamento di polari, di rollette e di profili coniugati. Teoremi di Eulero Savary e costruzioni relative. Il centro delle accelerazioni. Coppie cinematiche sferiche. Sistemi articolati. Il quadrilatero articolato piano; determinazione grafica della velocità e della accelerazione dei suoi punti. Il manovellismo di spinta. Determinazione grafica e analitica della velocità e della accelerazione di un punto della biella del manovellismo di spinta. Applicazioni varie di sistemi articolati piani. Sistemi articolati sferici e giunto di Cardano. Le forze agenti sulle macchine. Forze esterne e forze interne. Azioni di contatto tra solidi, tra solidi e fluidi (azioni fluidostatiche e fluidodinamiche). Il caso dei fluidi viscosi. La teoria elementare dell'urto, applicazione alle macchine ad urto. Attrito di strisciamento tra i corpi asciutti. Ipotesi del Reye sul logoramento. Attrito di rotolamento. Riduzione dell'attrito mediante lubrificazione. Leggi del moto del fluido nel meato. Applicazioni alla coppia prismatica e alla coppia rotoidale. La lubrificazione viscostatica. Attrito misto e attrito cinematico.

b) *Fondamenti di dinamica delle macchine.*

Richiami di dinamica elementare. Riduzione di forze e di masse. Masse di sostituzione. Moti oscillatori liberi e forzati. Vibrazioni longitudinali di aste prismatiche.

c) *Coppie cinematiche elementari.*

Coppia prismatica e suo rendimento. Coppia rotoidale e suo rendimento. Cuscinetti portanti e di spinta. Coppia elicoidale e suo rendimento.

d) *Coppie cinematiche superiori.*

Cenni sulle ruote di frizione, la coppia ruota-rotaia. Gli eccentrici. Le ruote dentate; trascinamento dei profili coniugati nelle dentature cicloidali e ad evolvente. Determinazione del numero minimo dei denti nelle dentature ad evolvente. Ruote dentate cilindriche e dentatura elicoidale. Rendimento delle ruote dentate cilindriche. Ruote dentate coniche. Ingranaggio vite senza fine-ruota elicoidale.

e) *Rotismi.*

Loro classificazione. Rotismi ordinari ed epicicloidali e loro applicazioni. Rendimento dei rotismi. Criteri per il loro progetto.

f) *Applicazioni di dinamica.*

Bilanciamento degli alberi rotanti. Le macchine equilibratrici. Forze di inerzia della biella di un manovellismo di spinta. Forze agenti sugli organi di una macchhina a stantuffo e sollecitazioni sul telaio. Bilanciamento di una macchina a stantuffo sia ad uno che più cilindri in linea o a stella. Determinazione del grado di irregolarità del volano con il metodo di Tredgold e con il metodo di Wittembauer. Regolazione di motori. Tachimetri, accelerometri. Caratteristiche dei tachimetri. Regolazione mediata. La teoria analitica della regolazione.

5 COSTRUZIONI DI MACCHINE

a) *Il progetto delle macchine.*

Principi generali del progetto delle macchine con particolare riferimento alle macchine elettriche. Progetto costruttivo e progetto produttivo. Organizzazione del disegno. Cicli di lavorazione e di montaggio. Unificazione, impiego di parti unificate. Tolleranze dimensionali e catene di tolleranze.

b) *Il progetto degli elementi delle macchine.*

Criteri generali per il dimensionamento degli elementi delle macchine: calcolo delle sollecitazioni e delle deformazioni, effetti di intaglio, sollecitazioni affaticanti, scorrimento a caldo sotto carico. Chiodature a caldo ed a freddo; criteri di calcolo, cenni sulle norme regolamentari. Saldature: calcolo delle saldature, cenni sulle norme regolamentari. Accoppiamenti forzati a caldo ed a freddo: accoppiamenti albero-mezzo: stato di tensione corrispondente. Impiego e proporzionamento dei collegamenti con filettature: viti, bulloni soggetti a carichi statici ed affaticanti. Impiego e proporzionamento di chiavette, linguette ed innesti scanalati. Molle: impieghi, calcolo delle sollecitazioni e deformazioni delle molle a lamina, ad elica cilindrica e delle barre di torsione. Cuscinetti: criteri di dimensionamento e di scelta dei cuscinetti di strisciamento e di rotolamento, tipi di cuscinetti di rotolamento, montaggio, concetti di carico equivalente e di durata. Alberi di trasmissione soggetti a flessione e torsione: proporzionamento. Proporzionamento delle ruote dentate. Velocità critiche flessionali: schemi che si adottano per il calcolo, metodo di Dunkerley, velocità critiche in alberi con massa diffusa.

6 - AERODINAMICA

Generalità. Azioni di contatto tra solidi e fluidi. Le azioni aerodinamiche; definizioni; leggi di similitudine.

Metodi sperimentali. Gallerie aerodinamiche, impianti e strumentazioni relativi. Progettazione delle esperienze, loro programmazione ed esecuzione; studio dei risultati sperimentali ottenuti.

Le equazioni fondamentali del moto dei fluidi. Fluidi perfetti. Fluidi viscosi. Moti irrotazionali e potenziale di velocità. Equazione di Bernouilli e sue applicazioni. Proprietà delle correnti irrotazionali; circuitazione. Funzione di corrente. Teoria dei vortici e principio della induzione aerodinamica.

Correnti euleriane; sorgenti e pozzi; composizione di correnti; semicorpi e corpi di rivoluzione. Caso del moto piano; corrente traslocircolatoria attorno ad un cilindro circolare, portanza.

Teoria della portanza per le ali indefinite: potenziale complesso; rappresentazioni conformi e loro applicazioni; prima e seconda formula di Blasius. Teoria di Von Mises e gli invarianti di un profilo alare. Profili di Joukowski, Karmàn-Trefftz, Von Mises. Determinazione delle caratteristiche di un profilo dato arbitrariamente. Teoria di Glauert per il profilo sottile; caso del profilo con spessore. La schiera alare.

Ali di apertura finita e loro studio con il metodo dell'induzione. Resistenza ridotta; teoria di Prandtl; teorema della resistenza indotta minima. Effetti dell'allungamento alare.

Determinazione della distribuzione della portanza per ala di forma in pianta assegnata; metodi di Glauert, Multhopp; metodi pratici.

L'ala con alettoni. L'ala a freccia. Ali di piccolo allungamento e ali triangolari. Mutuo influsso ala-fusoliera.

Teoria della resistenza: considerazioni generali. La scia. Le schiere vorticose di Bernard-Karmàn. Teoria del moto dei fluidi viscosi. Cenno al caso dei fluidi molto viscosi. Lo strato limite. Equazioni di Prandtl e di Von Kermàn. La lastra piana ed i profili. Stabilità dello strato limite. Attrito laminare e attrito turbolento e calcoli relativi.

Il distacco della corrente. Influenze dello strato limite sulla portanza e sulla resistenza. Teoria dell'elica. Generalità. Campo aerodinamico dell'elica. Teoria vorticosa. Velocità indotte e azioni dinamiche. Teoria alare dell'elica.

Il problema dell'ala indefinita in moto non permanente. Metodo di Wagner. Problema dell'avviamento e della raffica. L'ala oscillante.

Influenza della compressibilità dell'aria a velocità subsoniche. Numero di Mach. Caratteristiche di profili e di ali. Teoria di Glauert. Problemi di scelta della configurazione aerodinamica per alte velocità subsoniche.

7 - CONTROLLI AUTOMATICI

a) *Generalità sui sistemi fisici.*

Sistemi dimensionalmente finiti e non; sistemi lineari e non lineari e loro evoluzione. Modelli del sistema dinamico lineare; equazione differenziale e forma conica, vettore di stato.

b) *Sistemi ad unica entrata ed uscita.*

Richiami sui segnali canonici, sulle trasformate e sulle operazioni matematiche corrispondenti. Varie forme di funzioni di trasferimento F (T). Schemi funzionali. Stabilità del sistema lineare. Criterio di Routh. Rappresentazioni grafiche della G (ω). Teorema del valore iniziale e finale. Transitorio. Collegamento di sistemi. Sistemi ad anello, reazione indiretta e diretta. Passaggio da espressione ad anello aperto ad espressione del sistema in reazione, forma differenziale e trasformata. Ruolo del guadagno nei sistemi del 1° e 2°. Luogo delle radici. Ruolo del guadagno nei sistemi ad anello. Errore transitorio, relazione tra errore transitorio ed errore a regime. Criterio di stabilità di Nyquist, margini di stabilità. Diagrammi di Bode, carte di Nichol. Compensione della F (T) con blocchi inseriti, con anelli aggiunti. Segnali disturbo.

c) *Sistemi con elemento non lineare a caratteristica invariante.*

Approssimazione alla prima armonica, funzione descrittiva, criterio di stabilità di Popov, sistemi a «tutto o niente», metodo di Tsypkin, metodi grafici.

d) *Sistemi operanti con segnali campionati.*

Sequenze, operazioni su sequenze: convoluzione, deconvoluzione, integrazione, derivazione e tipiche matrici operative. Espressioni trasformate (in Z) e tipici operatori. Uso della F (z) nello studio dei sistemi.

e) *Piano di fase.*

Studio dell'evoluzione di sistemi del 2° ordine nel piano di fase e di stato. Traiettoria, cicli, punti singolari, isocline; studio dei sistemi non lineari per caratteristiche tipiche.

f) *Evoluzione del sistema lineare nello spazio di stato.*

Espressione vettomatriciale: vettore di stato, vettore di comando, vettore d'uscita; trasformazione lineare: significato energetico delle espressioni quadratiche; autovalori, autovettori, matrice modale, trasformazione da dominio complesso a dominio reale; matrice di Jordan: comandabilità e osservabilità. Generalizzazione del vettore di stato. Soluzione dell'equazione di stato, formula di Mason, teorema di Sylvester.

g) *Sistema dinamico non lineare.*

Criteri di stabilità, funzione di Liapounov. Problema del comando ottimale, indice di bontà, sua espressione. Principio del massimo di Pontryagin.

h) *Generalità sui componenti di sistemi fisici.*

Organi rilevatori di segnali. Organi comparatori. Organi amplificatori. Organi azionatori.

8 - FISICA TECNICA

a) *Termodinamica.*

Misure delle grandezze fisiche: sistemi di unità di misura, temperatura e calore: scale termometriche. Stati e trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni reversibili ed irreversibili. Lavoro nelle trasformazioni. Fluidi termodinamici ed equazioni di stato. Gas perfetti e loro leggi. Gas reali: equazione di Van der Waals. Isoterme Andrews. Il 1° principio della termodinamica: energia interna. Applicazioni ad un fluido omogeneo ed in particolare al gas perfetto. Calori specifici e loro relazioni. Calore specifico dei gas perfetti. Energia interna dei gas perfetti: esperienza di Joule. Politropiche: lavoro in una politropica. L'entalpia. Lavoro di continuità e lavoro di trasformazione. Espansione dei gas reali: effetto Joule-Thompson.

Il 2° principio della termodinamica: formulazione di Clausius e di Lord Kelvin. Teorema di Carnot. Disuguaglianza di Clausius. L'entropia. Variazione di entropia per le trasformazioni dei gas perfetti. Vapori saturi: espressioni per le variazioni di I.U.S. Equazione di Clapeyron. Formule empiriche e tabelle di Regnault per il vapore d'acqua. Rappresentazione delle trasformazioni in diagramma entropico: diagramma di Mollier. Cicli motori sui gas e sui vapori. Macchine e frigoriferi a compressione e ad assorbimento.

b) *Fluidodinamica.*

L'equazione del moto dei fluidi in regime stazionario. Le resistenze passive e i vari regimi di moto. Resistenze concentrate e distribuite. Condizioni di similitudine fluidodinamiche e relativi parametri. Il numero di Reynolds ed il numero di Mach. Espansioni dinamiche di gas e vapori. Espansioni in condotti: forme del condotto. Condotti di Laval. Caso dei gas: moti supersonici. Fenomeni legati alla sopraespansione e sottoespansione di un ugello.

c) *Trasmissione di calore.*

Leggi dell'irraggiamento termico: legge di Plank, legge di Stefan, legge di Wien e di Kirchoff. Legge di Lambert. Trasmissione di calore per irraggiamento tra due corpi: caso dei piani paralleli indefiniti. Formula di Bordoni. Linearizzazione delle formule. Trasmissione di calore per conduzione: il postulato di Fourier e l'equazione di continuità. Problemi unidimensionali: trasmissione attraverso parete piana e cilindrica in regime stazionario. Trasmissione in regime stazionario: caso del muro indefinito. Trasmissione di calore per convenzione: condizioni e parametri di similitudine. Convenzione naturale e artificiale. Conducibilità esterna e relativi coefficienti. Resistenza e conducibilità termica. Trasmissione di calore tra i fluidi separati da parete piana e cilindrica. Pareti multiple e pareti con intercapedine. Sbarra scaldata ad un estremo. Le superfici alettate. Trasmissione di calore tra fluidi in moto. Correnti parallele equiverse e no. Correnti incrociate. Variazione della temperatura dei fluidi lungo la circolazione: rendimento dello scambiatore. Trasmissione di calore tra una barra con un fluido che la lambisce. Caso della densità di potenza costante e non. Impianto di riscaldamento.

d) *Illuminotecnica.*

Unità di grandezze fotometriche. Curva di sensibilità dell'occhio. Sorgenti luminose e loro caratteristiche. Efficienza in Lumen-Watt per le principali sorgenti luminose. Calcolo degli illuminamenti prodotti da sorgenti puntiformi ed estese (lineari e superficiali). Illuminamenti di interni: condizioni richieste e coefficiente di moltiplicazione. Calcolo della potenza da installare. Illuminamento artificiale all'aperto: coefficiente di disuniformità.

e) *Fenomeni termoelettrici.*

Coefficienti di Seebeck, Thompson e Peltier e loro relazioni. Generatori termoelettrici e refrigeranti termoelettrici. Fenomeni fotoelettrici e relative applicazioni. Pile e combustibile.

9 - ELETTRONICA APPLICATA

a) *Tubi elettrici a vuoto.*

Emissione termoelettrica. Potenziali di estrazione. Diodo a vuoto triodo a vuoto. Caratteristiche statiche e mutue. Parametri differenziali. Tetrodi e tubi a fascio elettronico. Raddrizzatori e filtri di livellamento.

b) *Tubi elettronici a gas.*

Conducibilità elettrica dei gas. Processi di ionizzazione. Diodo a gas, a catodo freddo e a catodo caldo. Comportamento dei diodi a gas nei raddrizzatori. Impiego dei diodi a gas come stabilizzatori di tensione. Triodi a gas e sistemi di controllo orizzontali, verticali e dell'angolo di circolazione della corrente anodica. Tubi speciali a gas e principali applicazioni.

c) *Diodi e semiconduttore e transistori.*

Diodi rettificatori a giunzione. Transistori pnp e npn. Caratteristiche statiche dei transistori. Connessioni tipiche. Parametri differenziali. Sistemi di polarizzazione automatica e di stabilizzazione termica. Risoluzione grafica di circuiti tipici contenenti transistori e diodi allo stato solido.

d) *Amplificatori elettronici.*

Il tuno elettronico come amplificatore di tensione. Amplificatore a resistenza e capacità, circuiti differenziali. Distorsioni di ampiezza e fase. Analisi della risposta in frequenza mediante diagrammi di Nyquist e di Bode. Amplificatori ad accoppiamento diretto, fenomeni di deriva. Inseguitore catodico. Amplificatore di tensione e transistori. Circuiti differenziali dei transistori a parametri ibridi. Analisi e progetto di amplificatori di potenza a B.F. a tubi e a transistori. Effetti delle reazioni di tensione e di corrente. Generalità sulle operazioni che si compiono sui segnali. Circuiti sommatori, derivatori e integratori. Amplificatori operazionali. Principi di calcolo analogico.

e) *Circuiti a diodi.*

Raddrizzatori a doppia semionda, a ponte a polifasi. Raddrizzatori con carico induttivo. Impiego di diodi a gas e Zener come stabilizzatori di tensione ed elementi di riferimento per alimentatori stabilizzati. Cimatori, fissatori e comparatori.

f) *Diodi controllati al silicio.*

Circuiti equivalenti a transistori. Impiego degli S.C.R. come interruttori comandati in c.a. Raddrizzatori controllati ad S.C.R. Riscaldamento delle giunzioni. Transistori termici. Reti elettriche equivalenti e reti termiche. Progetto dei dissipatori di calore. Transistori unigiunzione.

g) *Oscillatori.*

Principio di funzionamento. Oscillatori tipo Meissner, Hartley, Colpitts, Armstrong, a tubi e transistori. Stabilità. Piezorisuonatori a cristalli di quarzo e circuiti equivalenti elettrici. Modi di vibrazione meccanica. Oscillatori tipici a quarzo. Termostati.

h) *Circuiti a scatto.*

Produzione di segnali a scatto con transistori a tubi usati come interruttori. Multivibratori astabili, monostabili, bistabili e loro principali applicazioni. Circuito a scatto Eccles-Jordan. Contatori d'impulsi.

10 - COMUNICAZIONI ELETTRICHE

Classificazione dei sistemi di comunicazione. Cenni sui sistemi telegrafici, telefonici, telefotografici e televisivi. Trasmissione di segnali attraverso sistemi lineari. Caratteristiche filtranti di sistemi lineari. Trasmissione senza distorsioni. Filtro ideale: reversibilità fisica. Densità spettrale di energia, densità spettrale di potenza. Distorsioni non lineari. Modulazione di ampiezza: spettro e potenza di oscillazioni AM. Modulazione con portante soppressa DSB. Modulazione a banda laterale unica SSB. Circuiti di principio di modulatori. Rivelazione di segnali modulati in AM, DSB e SSB: demodulatori di inviluppo e moltiplicativi. Modulazione a banda vestigiale. Cenno sui multiplex a suddivisione di frequenza. La modulazione angolare. Modulazione di frequenza: spettro, banda e potenza relativi. Modulazione di frequenza a banda stretta. Modulazione di fase. Rivelazione di segnali modulati di angolo. Modulazione ad impulsi: teorema del campionamento. Modulazioni PAM; PWM e PPM. Modulazione PCM. Cenno sul multiplex a suddivisione di tempo: banda occupata. Il rumore. Rumore termico negli elementi passivi. Cenno sul rumore prodotto dai componenti passivi. Il rumore nei bipoli. Banda equivalente di rumore. Il rumore nei quadripoli. Cifra di rumore. Cifra di rumore media. Formula di Friis. Il rumore nei sistemi di comunicazione. Rappresentazione del rumore a banda limitata. Calcolo del rumore nei sistemi modulati in ampiezza: rivelatori di ampiezza e moltiplicativi. Rumore nei sistemi modulati d'angolo. Rumore nei sistemi modulati ad impulsi. Elementi di teoria dell'informazione. Misura dell'informazione. Informazione associata a segnali codificati ed analogici. Informazione in presenza di rumore.

11 - MISURE ELETTRONICHE

a) *Misure di tensioni continue con strumenti elettronici.*

Strumenti con indicatori analogici: costituzione in relazione alla sensibilità ed alla resistenza d'ingresso. Strumenti con indicatori numerici: potenziometrici, a conversione tensione-tempo, integratori.

b) *Misura di tensioni alternative con strumenti elettronici.*

Metodi e circuiti impiegabili per la conversione tensione alternata-tensione continua. Voltometri e millivoltometri con amplificazione del segnale rilevato. Millivoltometri con amplificatore a larga banda. Millivoltometri selettivi. Distorsiometri.

c) *Misura di correnti continue ed alternate.*

Con millivoltometri, con « pinze » a riluttanza variabile, ad effetto Hall, a trasformatore.

d) *Misure di potenza in alta frequenza.*

Cenni sulla strumentazione ed i metodi utilizzabili; loro limiti.

e) *Oscilloscopi.*

Tubi a raggi catodici: vari sistemi di focalizzazione e deflessione, principali distorsioni, risposta in frequenza. Caratteristiche dei vari tipi di circuiti per la deflessione verticale ed orizzontale. Oscilloscopi a memoria. Oscilloscopi campionatori. Sonde.

f) *Analizzatori panoramici di spettro.*

Costituzioni tipiche, grandezze caratteristiche, particolarità d'impiego.

g) *Misure su componenti passivi ed attivi.*

Circuiti elettronici per i ponti per bassa ed alta frequenza. Qmetri. Impedenzimetri vettoriali. Caratteristigrafi e misuratori di parametri.

h) *Misure di frequenze e di tempo.*

Campioni. Sintetizzatori. Misure con l'ausilio di conversioni di frequenza: con frequenzimetri eterodina, con spettro campione. Misure con contatori: costituzione tipica e caratteristiche

di questi: metodi per l'estensione del campo di frequenza in cui sono usabili. Misure di intervalli di tempo con tecniche digitali ed analogiche.

i) *Misure di differenza di fase.*

Funzionamento, uso e campo d'impiego di: oscilloscopi, fasometri a lettura diretta analogici e digitali, sfasatori calibrati e apparati per misure indirette.

l) *Misure su quadripoli.*

Misure statiche e dinamiche della risposta in ampiezza e fase. Costituzione e particolarità d'impiego dei generatori wobbulati. Misure con segnali a gradino e rettangolari. Misura del fattore di rumore.

m) *Misure tipiche su ricevitori.*

Sensibilità. Selettività. Costituzione dei generatori impiegati per tali misure.

n) *Misure su segnali.*

Misure di distorsioni. Misure di profondità di modulazione su segnali M.A. Misure di indice di modulazione e di deviazione di frequenza su segnali M.F.

12 - Campi elettromagnetici e circuiti

Analisi dei circuiti lineari.

a) Principi di Kirchoff e loro applicazione:

Elementi circuitali lineari e linearizzati. Proprietà topologiche delle reti. Sistemi di equazioni sufficienti e indipendenti per un circuito. Impostazioni per correnti di maglia, tensioni nodali e tensioni di taglio. Regola per corretta scelta delle grandezze da assumere come incognite. Dualità. Espressione matriciale delle equazioni di un circuito.

b) Soluzioni delle equazioni circuitali:

Ricerca delle soluzioni particolari. Risposta stazionaria e transitoria. Eccitazioni armoniche. Metodo dei fasori. Poli e zeri. Soluzioni grafiche. Generalizzazione dei concetti di frequenza e di fasore.

c) Funzione di trasferimento:

Teorema di sovrapposizione degli effetti e sue conseguenze. Ammettenza, impedenza. Immettenza propria, mutua di trasferimento. Funzione di trasferimento e sua proprietà. Poli e zeri della funzione di trasferimento. Analisi della funzione di trasferimento con il metodo di Bode. Diagrammi di ampiezza e di fase. Cenno all'impostazione dei problemi di sintesi. Fisica realizzabilità. Non univocità delle soluzioni. Proprietà dei quadripoli. Teorema del massimo trasferimento di potenza. Adattamento di impedenza.

d) Fenomeni transitori trattati con il metodo classico:

Caso delle radici reali e complesse, semplici o multiple, della equazione caratteristica. Determinazione delle costanti arbitrarie in base alle condizioni iniziali.

e) Soluzioni di regime nel caso di eccitazioni comunque periodiche:

Forma complessa delle serie di Fourier. Spettri di ampiezza e di fase. Problemi di convergenza. Teorema della modulazione.

f) Eccitazioni impulsive:

Densità spettrale e trasformata di Fourier. Soluzioni delle equazioni circuitali a mezzo della trasformata di Fourier. Antitrasformazione. Interpretazione fisica dell'integrale di convoluzione. Impulso di Dirac. Estensione del concetto di funzione di trasferimento. Cenno ai problemi di stabilità.

g) Applicazioni circuitali della trasformata di Laplace:

Trasformata della deriva e dell'integrale. Condizioni iniziali. Teorema del valore iniziale e asintotico e loro estensione. Circuiti trasformati ed equivalenti. Amplicazioni dei teoremi di Thevenin, Norton, Millman, di compensazione nelle sue varie forme, di reciprocità. Discontinuità all'istante iniziale. Problemi dell'antitrasformazione. Regole pratiche per l'espansione in frazioni parziali.

h) Le linee di trasmissione:

Passaggio dai sistemi a parametri concentrati a quelli distribuiti. Equazioni dei telegrafisti e dei telefonisti. Linee aperte e chiuse su impedenze. Riflessione sulle linee. Onde stazionarie. Cenno agli impieghi delle linee. Linee per alta frequenza. Carta di Smith.

Teoria dei campi elettromagnetici.

Le equazioni di Maxwell:

Richiami sugli operatori vettoriali grad, div, rot. Formulazione delle equazioni di Maxwell e loro interpretazione fisica. Soluzione delle equazioni di Maxwell nel caso delle onde piane. Costante di propagazione, velocità di fase, impedenza caratteristica del mezzo. Propagazione dell'energia. Vettore di Poynting. Riflessione delle onde elettromagnetiche. Onde stazionarie. Mezzi dispersivi. Velocità di gruppo.

13 - Macchine elettriche

Classificazione delle macchine elettriche: trasformazione delle varie energie in gioco. I circuiti magnetici tipici delle macchine elettriche e loro calcolo; generazione di f.e.m. indotte Il campo magnetico rotante. Perdite, rendimento e riscaldamento delle macchine elettriche.

Principio di funzionamento e particolarità costruttiva del trasformatore. Diagrammi vettoriali e rappresentativi del funzionamento a vuoto ed a carico, con alimentazione a tensione e frequenza costante. Il circuito equivalente. Parametri caratteristici del trasformatore. Autotrasformatori.

Principio di funzionamento e particolarità costruttive della macchina ad induzione trifase (macchina asincrona). Diagrammi vettoriali rappresentativi del suo funzionamento, in relazione alla velocità angolare del rotore. Diagramma di Heyland-Ossanna e caratteristiche meccaniche. Bilancio delle potenze in gioco: attive, reattive, meccaniche. Regolazione di velocità nei motori asincroni. Altre utilizzazioni della macchina trifase ad induzione. Motore asincrono bifase quale servomotore. Il motore asincrono monofase.

Principio di funzionamento e particolarità costruttiva della macchina sincrona. Studio analitico della macchina sincrona trifase mediante la trasformazione nelle variabili « d - q - c ». Macchina sincrona del tipo: a rotore liscio, a poli salienti e relativi diagrammi vettoriali. Funzionamento della macchina sincrona « libera » oppure « vincolata » ad una rete prevalente: motore sincrono, compensatore sincrono. Potenza sincronizzante: curve luogo per i due tipi di macchine sincrone. Reattanze di macchina e rapporto di corto circuito ed altri parametri caratteristici. Bilancio delle potenze in gioco.

Principio di funzionamento e particolarità costruttiva delle macchine a corrente continua. Sistemi di eccitazione. La reazione di indotto e la commutazione. Diagrammi caratteristici di funzionamento dei generatori. Dei motori a c.c. Cenno sullo studio delle macchine a corrente continua in regime transitorio.

14 - Misure elettriche

a) *Metrologia.*

Misure assolute e di confronto. Metodi di misura, errori.

b) *Campioni di misura.*

Legali, assoluti. Campioni di resistenza, di induttanza, di capacità, di differenza di potenziale e di corrente.

c) *Strumenti di misura.*

Sensibilità, portata, costante di lettura, classe di precisione. Classificazione. Strumenti analogici. Costituzione e particolari costruttivi. Analisi del moto dell'equipaggio mobile. Risposta in frequenza degli equipaggi e loro impiego. Galvanometri per c.c., a risonanza, a vibrazione. Galvanometri balistici. Quantometri. Strumenti elettrodinamici, ferrodinamici, a ferro mobile, termici, elettrostatici, di rapporto, a induzione. Strumenti numerici. Cenni sulla costituzione, funzionamento.

d) *Estensione della portata degli strumenti.*

Shunts, divisori di tensione, strumenti trasformatori.

e) *Metodi per la misura della differenza di potenziale.*

Descrizione, funzionamento ed uso dei vari tipi di voltometri ed errori relativi. Voltometri digitali. Potenziometri. Principio di funzionamento, costituzione, uso e caratteristiche dei potenziometri in c.c. e in c.a. Misure di tensioni elevate.

f) *Metodi per la misura della corrente.*

Descrizione, funzionamento ed uso dei vari tipi di amperometri ed errori relativi. Amperometri digitali.

g) *Trasformatori di tensione e di corrente.*

Descrizione, funzionamento, caratteristiche ed errori. Dispositivi per comparatori.

h) *La misura di potenza in c.c. e c.a.*

Descrizione, funzionamento ed uso dei vari tipi di wattometri ed errori relativi. La misura della potenza reattiva. Varmetri.

Misura della potenza apparente. Metodi per la misura della potenza attiva, reattiva ed apparente nei circuiti trifase a tre e a quattro fili. Wattmetri e varmetri trifasi. Inserzione dei wattmetri e varmetri mediante trasformatori di misura.

i) *La misura di energia nei circuiti in c.c. e c.a.*

Descrizione, funzionamento ed uso dei vari tipi di contatori in c.c. e c.a. ed errori relativi. Metodi per la misura di energia nei circuiti trifase a tre e quattro fili. Contatori di energia reattiva. Inserzione dei contatori mediante trasformatori di misura.

l) *Metodi di misura del fattore di potenza.*

Cosfimetri e fasometri.

m) *Misure di frequenza.*

Fequenzimetri a vibrazione ed a ponte; frequenzimetri digitali.

n) *Metodi per la misura della resistenza.*

Metodi volt-amperometrici, a ponte, di confronto. Misura di isolamento, della resistenza di terra e di resistenze elettrolitiche. Ohmetri. Strumenti « Meger ».

o) *Misura delle autoinduzioni.*

Misura delle mutue induzioni, della capacità e dell'angolo di perdita. Metodi industriali, a ponte e balistici.

p) *Misura delle grandezze magnetiche.*

La sonda di Hall, la spiralina di bismuto. Misura dei flussi di induzione e delle tensioni magnetiche. Flussometro, tensiometro magnetico e loro uso. Misura delle grandezze magnetiche con metodi balistici. Prove sui materiali magnetici. Rilievo del ciclo di isteresi e della cifra di perdita. Apparecchio di Epstein. Determinazione delle perdite per isteresi e di quelle per correnti parassite.

q) *Metodi di taratura.*

Taratura di amperometri, voltometri, wattmetri e dei contatori di energia. Taratura dei galvanometri balistici. Curve di risposta dei galvanometri registratori. Rilievo degli errori di trasformatori di tensione e di corrente, mediante comparatori. Dispositivi per il rilievo di grandezze elettriche rapidamente variabili. Oscillografi ad equipaggi galvanometrici e a raggi catodici.

15 - CHIMICA APPLICATA

a) *La combustione.*

Combustione completa e incompleta; volume teorico di ossigeno, temperatura di ignizione, temperatura adiabatica di fiamma, velocità di combustione, potere calorifico, potere comburivoro, temperatura di infiammabilità, di accensione e di autoaccensione, limiti di infiammabilità e di esplosività di miscele di vapori e gas con aria.

b) *I combustibili.*

Combustibili solidi, liquidi e gassosi; processi per la trasformazione dei combustibili solidi in combustibili liquidi e gassosi; il petrolio grezzo e i principali processi di lavorazione (distillazione frazionata, cracking, reforming, ecc.); i carburanti e i supercarburanti; potere antidetonante; i cheroseni per turboreattori; i gasoli e il ritardo di accensione; gli oli per forni e caldaie; il metano e la conversione catalitica del metano; il gas d'aria, il gas d'acqua e il gas misto.

c) *Gli esplosivi e i propellenti.*

Molecole esplosive e gruppi esplosofori ed auxoplosi; impulso specifico, energia minima di attivazione, sistemi di innesco; deflagrazione e detonazione; sistemi propellenti solidi omogenei ed eterogenei; sistemi mono-bi e pluripropellenti; propellenti criogenici e non criogenici; sistemi ipergolici e sistemi ibridi.

d) *Gli incendi.*

Classificazione degli incendi, intensità, mezzi di estinzione.

e) *I lubrificanti.*

La lubrificazione; caratteristiche generali dei lubrificanti solidi, liquidi e gassosi; viscosità, indice di viscosità.

f) *Le acque.*

Acque per caldaie, incrostazioni e trascinamenti; i processi di addolcimento e deionizzazione; la corrosione chimica ed elettrochimica; processi di dissalazione dell'acqua di mare.

g) *I materiali metallici.*

Lo stato metallico, le leghe metalliche ed i loro principali costituenti (soluzioni solide, composti intermetallici); la regola delle fasi, diagrammi di equilibrio; diagramma Fe-C. Gli acciai e le ghise; i trattamenti termici; gli acciai speciali e la loro classificazione; trattamenti superficiali.

h) *Materie plastiche.*

Caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche; i principali materiali da costruzione: plastomeri ed elastomeri.

(120)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 6 gennaio 1983, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti referendario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 23 marzo 1983, registrato il 7 maggio 1983, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 349, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 19 novembre 1982:

1) D'Auria Gaetano . . . . punti 22,595
2) Liotta Andrea . . . . » 21,750
3) Lorusso Francesco . . . . » 20,920
4) Giordano Odak Maria Giovanna . . . » 20,825
5) D'Ambrosio Tommaso . . . . . . » 19,300

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) D'Auria Gaetano;
2) Liotta Andrea;
3) Lorusso Francesco
4) Giordano Odak Maria Giovanna;
5) D'Ambrosio Tommaso.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti, per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1984
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 383

(544)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 34.

Variazione n. 2 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 35.

Integrazione alla legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, relativa all'istituzione dell'ente di sviluppo agricolo in Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Dopo il primo comma, lettera g), dell'art. 3 della legge regionale 25 luglio 1977, n. 26, viene aggiunto il seguente secondo comma:

Le società miste così costituite, ove l'ente di sviluppo è presente con quote azionarie di maggioranza superiori al 50% del capitale sociale, possono accedere al sistema delle agevolazioni concesse alla cooperazione dalla legislazione regionale, previo parere favorevole del consiglio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 dicembre 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1983, n. 36.

Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

La presente legge regionale si applica in tutti i casi in cui leggi regionali o norme statali anche emanate anteriormente alla istituzione delle Regioni a statuto ordinario, in materia di competenza propria o delegata, prevedono l'irrogazione, da parte della Regione stessa o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati, di sanzioni amministrative primarie, originariamente amministrative o divenute tali per effetto della depenalizzazione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le violazioni disciplinari.

Art. 2.

Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Art. 3.

Concorso di norme penali e di disposizioni di legge regionali

Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 689/81, qualora lo stesso fatto violi una disposizione penale ed una disposizione di legge regionale che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria, si applica, in ogni caso, la norma penale salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

Art. 4.

Esercizio della funzione sanzionatoria

Gli stessi enti che esercitano, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, le funzioni di amministrazione attiva, sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme nelle materie di competenza regionale.

Ferma restando l'attività di coordinamento e di indirizzo della Regione di cui all'art. 4 della legge regionale 28 marzo 1978, n. 15, in caso di delega o sub-delega alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi fra enti locali di determinate funzioni amministrative si intende delegata anche l'applicazione delle sanzioni amministrative ad esse connesse.

Le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale di cui alla sez. III del capo I della legge n. 689/81.

Art. 5.

Autorità competenti

Le autorità competenti, ai sensi della legge n. 689/81, per la contestazione, il rapporto, l'ordinanza-ingiunzione, il sequestro e la devoluzione dei proventi sono:

il presidente della giunta regionale per le sanzioni direttamente applicate dalla Regione;

il sindaco, il presidente della giunta provinciale, della comunità montana o del consorzio per le sanzioni le cui funzioni siano delegate, sub-delegate o attribuite ai comuni, alle province, alle comunità montane o ai consorzi fra enti locali.

E' competente il sindaco, quale autorità sanitaria locale, per le violazioni in materia sanitaria connesse a funzioni attribuite o delegate ai comuni.

Per ente competente per territorio si intende quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Art. 6.

Agenti accertatori

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria provvedono all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni.

Tutti gli enti cui spetta l'esercizio delle funzioni individuano, con atto regolamentare, gli organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti e tutte le altre attività previste dagli articoli 13, 14, 15 e 17 della legge n. 689/81.

I soggetti individuati per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente sono titolari dei poteri di cui all'art. 13 della legge n. 689/81.

Detti agenti devono essere muniti di apposito documento, dal quale risulti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono competenti in materia di accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie ed è fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7.

Misure delle sanzioni amministrative pecuniarie

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a L. 4.000 e non superiore L. 20.000.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.

Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può superare il decuplo del limite minimo.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta dalle modalità dell'azione, dalla qualificazione dell'elemento soggettivo, dall'entità del danno e del pericolo accertato; all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

Art. 8.

Accertamento della violazione e processo verbale

La violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento della violazione contiene:

a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;

b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;

c) le generalità del trasgressore se identificato o, quando sia possibile — nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere o di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato preordinato — le generalità di chi era tenuto alla sorveglianza;

d) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione con l'indicazione delle circostanze di tempo e luogo e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;

e) l'indicazione delle norme che si ritengono violate;

f) l'individuazione degli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) l'indicazione dell'ente o dell'organo dal quale il trasgressore ha facoltà di essere sentito ed al quale può presentare scritti difensivi e documenti;

h) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta nei casi previsti dall'art. 11 con la precisazione del relativo importo e delle modalità di pagamento;

i) le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;

l) la sottoscrizione del verbalizzante. In calce al processo verbale vengono indicate le generalità di eventuali persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della trasgressione.

Il processo verbale di accertamento è redatto almeno in triplice copia delle quali una è rilasciata al trasgressore, una inviata all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante ed una trasmessa alla Regione ovvero all'ente individuato, delegato o subdelegato dalla Regione.

Art. 9.

Contestazione

La violazione deve essere contestata, quando è possibile, immediatamente da parte del soggetto accertante sia al trasgressore ovvero — nell'ipotesi in cui il trasgressore sia minore di anni 18 o incapace di intendere o di volere o lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato — a chi era tenuto alla sorveglianza, sia alla persona obbligata in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Qualora non possa farsi luogo alla contestuale redazione del processo verbale, lo stesso deve essere notificato ai soggetti di cui al primo comma con le modalità indicate nell'art. 10. In tal caso i termini per il pagamento in misura ridotta nonchè per richiedere l'audizione e per presentare documenti e scritti difensivi decorrono dalla data di notificazione.

Art. 10.

Notificazione della violazione

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nell'art. 9, il verbalizzante, ovvero un dipendente dell'amministrazione che ha accertato la violazione, notifica il processo verbale della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine perentorio di novanta giorni e, a quelli residenti all'estero, entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui, al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Il processo verbale viene notificato con le modalità previste dal codice di procedura civile o in via amministrativa o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile.

Il processo verbale compilato a carico di persona non identificata deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente ad irrogare la sanzione.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio — anche di elezione — non siano noti, la notificazione del processo verbale è facoltativa, ferma restando la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto dal secondo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per le persone nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 11.

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ovvero per i soggetti di cui al quinto comma dell'art. 10, entro il maggior termine determinato ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento in misura ridotta viene effettuato dal trasgressore o dal responsabile o dall'obbligato in solido mediante versamento in c/c postale con specifica indicazione della causale di versamento alla tesoreria della Regione o dell'ente delegato, subdelegato o individuato dalla Regione a seconda delle competenze stabilite ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge.

Gli enti delegati, subdelegati o individuati dalla Regione possono stabilire, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, che il pagamento in misura ridotta della somma dovuta possa essere effettuato mediante corresponsione nelle mani dell'agente al momento della contestazione.

Qualora il trasgressore si avvalga delle facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, il tesoriere introitante le somme relative è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o agli enti delegati, subdelegati o individuati rispettivamente competenti ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5.

A loro volta detti enti sono tenuti a dare immediata comunicazione dell'avvenuto pagamento all'ufficio, comando o ente da cui dipende il verbalizzante al fine di evitare l'inoltro del rapporto di cui all'art. 13.

La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concorda con i competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed in conformità alla vigente normativa le modalità di versamento al fine di agevolare il versamento stesso ed i successivi adempimenti a carico dei tesorieri.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Art. 12.

Accertamento mediante analisi di campioni e revisione delle analisi

Quando per l'accertamento delle violazioni debbano essere compiute analisi di campioni, si applicano le disposizioni dell'art. 15 della legge n. 689/81.

L'interessato alla revisione delle analisi può richiederne l'effettuazione, con la partecipazione di un consulente tecnico, ai servizi competenti delle unità sanitarie locali ed agli altri laboratori ed istituti incaricati in base alle vigenti disposizioni di legge.

Con legge regionale sarà fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e saranno indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati delle analisi stesse.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma precedente si osservano le vigenti disposizioni e, in quanto compatibili, quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 13

Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'agente che ha accertato la violazione deve, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni al presidente della giunta regionale.

Il rapporto deve essere inviato alle province, ai comuni ed agli altri enti locali competenti, ai sensi degli articoli 4 e 5 se la violazione riguarda materie ad essi attribuite o delegate.

Art. 14.

Ordinanza-ingiunzione

Contro l'accertamento della violazione, il trasgressore ed il soggetto responsabile ai sensi dell'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e gli eventuali responsabili in solido ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all'autorità competente di cui al precedente art. 5 scritti difensivi e documenti nonchè richiesta di audizione da parte della stessa autorità.

L'autorità competente, acquisito il rapporto, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano richiesto, gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti dandone comunicazione al soggetto o all'organo che ha redatto il rapporto.

L'ordinanza-ingiunzione è notificata nel termine di novanta giorni dalla sua adozione per i residenti nel territorio della Repubblica e di trecentosessanta giorni per quelli all'estero, con le modalità indicate nell'art. 10.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è, altresì, disposta con l'ordinanza di archiviazione quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Art. 15.

Pagamento della somma determinata con ordinanza-ingiunzione

Il pagamento della somma determinata ai sensi dell'articolo precedente è effettuato con le modalità di cui all'art. 11 entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della ordinanza-ingiunzione; se l'interessato risiede all'estero il termine è di sessanta giorni.

Dell'avvenuto pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il pagamento della intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obblighi in solido.

Art. 16.

Pagamento rateale della somma pecuniaria

L'autorità amministrativa competente a determinare l'ammontare della sanzione, su richiesta del trasgressore o responsabile o dell'obbligato in solido che si trovi in condizioni economiche disagiate, può autorizzare il pagamento della stessa in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a L. 30.000.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Il debito può essere estinto, in ogni momento, mediante un unico pagamento.

Art. 17.

Esecuzione forzata

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Per l'esecuzione forzata dell'ordinanza, che dispone la confisca, si applica l'ultimo comma dell'art. 18 della legge 4 novembre 1981, n. 689.

Decorso inutilmente il termine per il pagamento, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata ai sensi degli articoli 5 e seguenti del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18.

Sequestro

Nei casi previsti dall'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore che proceda al sequestro ne redige apposito processo verbale il quale, oltre alla descrizione delle cose sequestrate, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 8 lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose stesse sono sequestrate.

Le cose sequestrate, se mobili, vengono trasportate nell'ufficio cui appartiene l'agente accertante e custodite. Qualora la loro natura o motivi di opportunità non lo consentano, la custodia delle cose sequestrate può avvenire in luogo diverso con determinazione del modo e nomina del custode, che può essere lo stesso trasgressore o l'obbligato in solido; di dette operazioni viene redatto processo verbale.

L'ente competente alla irrogazione della sanzione, nel corso della custodia delle cose sequestrate, può disporre, anche su richiesta del depositario, l'alienazione o la distruzione delle cose deperibili, deteriorabili o nocive con provvedimenti comunicati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto presso il quale fu eseguito il sequestro ed eventualmente al proprietario.

In caso di alienazione viene posta sotto sequestro la somma ricavata.

Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'ente competente ad accertare la violazione e rimborsate dal trasgressore, dall'obbligato in solido o dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate, salvo che, relativamente alla violazione amministrativa, sia pronunciata ordinanza di archiviazione, sentenza irrevocabile di accoglimento della opposizione proposta contro l'ordinanza-ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, o sia stata omessa la notificazione della violazione nel termine prescritto, o si sia verificata la prescrizione.

Il provvedimento di restituzione delle cose sequestrate deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio cui appartiene l'agente accertatore. La restituzione è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro o di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 19.

Confisca

Le cose confiscate vengono alienate se deteriorabili o distrutte se alterate o, comunque, pericolose per la salute pubblica, quando il provvedimento di confisca è diventato inoppugnabile ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689; se ne dispone ugualmente la distruzione se si tratti di cose la cui fabbricazione, uso porto e detenzione costituisca violazione amministrativa.

Nei casi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 20, commi terzo e quarto, della legge 20 novembre 1981, n. 689, l'agente accertatore è tenuto a procedere al sequestro cautelare ai sensi del precedente articolo.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571.

Art. 20.

Altre sanzioni amministrative accessorie

Alle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie, diverse dal sequestro e dalla confisca amministrativa, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 21.

Devoluzione dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti cui spetta la irrogazione della sanzione.

I fondi sono destinati alla reintegrazione del patrimonio pubblico ed in particolare, per gli enti delegati o sub-delegati, per finanziare prioritariamente le spese di gestione delle funzioni delegate o subdelegate.

Art. 22.

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione di norme che prevedono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 23.

L'ufficio demanio e patrimonio organizzerà e curerà l'attività istruttoria e preparatoria concernente le sanzioni amministrative applicate direttamente dalla Regione.

Art. 24.

In osservanza del principio di legalità di cui all'art. 2 della presente legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, diversamente disciplinate da precedente normativa regionale, si intende regolata dalle norme della presente legge.

Sono abrogate le disposizioni di leggi regionali e relativi regolamenti incompatibili con la presente legge e, in particolare, quelle, incompatibili, della legge regionale 28 marzo 1978, n. 15.

Art. 25.

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 26.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 27 dicembre 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1983, n. **37**.

Intervento straordinario in favore del consorzio di bonifica Bradano e Metaponto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata concede al consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto una anticipazione di L. 1.500.000.000 sulle future entrate del consorzio finalizzata al pagamento dei contributi agli istituti previdenziali ed a beneficiare del « condono previdenziale » previsto dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

L'anticipazione di cui al comma precedente sarà posta a carico del bilancio 1983 nella misura di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

L'onere di L. 1.500.000.000, a carico dell'esercizio 1983, trova copertura finanziaria con le disponibilità esistenti nel fondo globale per i provvedimenti in corso — spese correnti — del corrente esercizio.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio 1983 in termini di competenza e di cassa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 dicembre 1983

AZZARA'

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1983, n. **38**.

Contributo al centro interregionale di studi e documentazione - Cinsedo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 1° *gennaio* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Basilicata, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del Cinsedo - Centro interregionale di studi e documentazione, con sede in Roma, e per potersi avvalere dei servizi che lo statuto del centro prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle province autonome.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1983 in L. 20.000.000, si provvede con imputazione al cap. 600 di nuova istituzione. — Contributo al centro interregionale di studi e documentazione "Cinsedo" — al cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di pari importo all'onere predetto, si provvede con prelievo dal cap. 7280 — Fondo globale per provvedimenti in corso — spese correnti.

Per gli esercizi finanziari successivi, il contributo sarà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 30 dicembre 1983

AZZARA'

(455)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227